

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 215/2014

del 24 ottobre 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1439]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 202/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 212/2014 della Commissione, del 6 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi del contaminante citrinina negli integratori alimentari a base di riso fermentato con lievito rosso *Monascus purpureus* ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 246/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rimozione dall'elenco dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 298/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il di-idrogenodifosfato di magnesio da utilizzare come agente lievitante e regolatore di acidità ⁽⁴⁾.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (6) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 54zzzz (Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

"— **32014 R 0212**: Regolamento (UE) n. 212/2014 della Commissione, del 6 marzo 2014 (GU L 67 del 7.3.2014, pag. 3)".

2. Ai punti 54zzzzr (Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) e 69 (Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

"— **32014 R 0298**: Regolamento (UE) n. 298/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014 (GU L 89 del 25.3.2014, pag. 36)".

3. Al punto 54zzzzs (Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

"— **32014 R 0246**: Regolamento (UE) n. 246/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014 (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 58)".

⁽¹⁾ GU L 62 del 4.3.2014, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 67 del 7.3.2014, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 74 del 14.3.2014, pag. 58.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 25.3.2014, pag. 36.

